



STRUTTURA PROPONENTE	<p><i>Direzione:</i> AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE</p> <p><i>Area:</i> POLITICHE DEL PERSONALE DEGLI ENTI E AZIENDE SUB-REGIONALI</p>		
<p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</p> <p>: Presa d'atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022 - 2023 - 2024 formulata dall'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo LAZIO. Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente.</p>			
<p>_____ (ROSSI MARCO) _____ (JORI PAOLO) _____ (D. BASILE) _____ (L. F. NAZZARO) _____</p> <p>L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE</p>			
ASSESSORATO PROPONENTE	<p>LAVORO E NUOVI DIRITTI, SCUOLA E FORMAZIONE, POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE, PERSONALE</p> <p style="text-align: right;">_____ (Di Berardino Claudio) L'ASSESSORE</p>		
DI CONCERTO	<p>_____ IL DIRETTORE</p>		
<p>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/></p>			
<p>COMMISSIONE CONSILIARE:</p> <p>Data dell' esame:</p> <p>con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/></p>		<p>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/></p> <p>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO</p> <p style="text-align: center;">_____ (MARCO MARAFINI)</p>	
<p>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</p>		<p>Data di ricezione <u>09/11/2022 - prot. 1020</u></p>	
<p>ISTRUTTORIA: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>			
<p>_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p>		<p>_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE</p>	

OGGETTO: Presa d'atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022 – 2023 – 2024 formulata dall'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo LAZIO. Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale;
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e, in particolare, l'articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie ed enti pubblici dipendenti dalla Regione;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 *"Legge di contabilità regionale"*;
- VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: *"Regolamento regionale di contabilità"*, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: *"Legge di stabilità regionale 2022"*;
- VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024"*;
- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, recante *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese"*;

- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n.993, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”*, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627;
- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: *“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”*;
- VISTA** la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 13/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;
- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Affari istituzionali e personale al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro;
- VISTA** la legge regionale 27 luglio 2018, n. 6, recante *“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”*, con la quale è stato istituito l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza – DiSCo, il quale nasce dalla trasformazione del precedente organismo denominato “Ente Laziodisu”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2019, n. T00211 avente ad oggetto *“Costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio 15 novembre 2019, n. T00275 avente ad oggetto *“Integrazione del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO”*;
- VISTO** lo *“Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO”*, approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 989;
- VISTO** l’art. 8, comma 2, della citata legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, come modificato dall’art. 18 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, il quale prevede che gli Enti e le Agenzie *sub*-regionali sono sottoposti all’osservanza degli indirizzi della Giunta regionale in materia di politiche del personale;
- VISTO** l’articolo 39, commi 1 e 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni concernente l’obbligo anche per le regioni e gli Enti regionali della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68 *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’art. 35, comma 4, primo periodo, con il quale si stabilisce che le determinazioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento vengono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’art. 6, comma 4;

VISTO

il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante, “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare:

- l’art. 22, comma 15, come modificato dall’art. 1, comma 1-ter, del decreto legge n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale prevede che “*per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria*”;
- l’art. 20, comma 3, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022 “*ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale ed ai soli fini di cui ai commi 1 e 2 - possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28*”;

VISTO

l’art. 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007) che detta disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale e in particolare:

- l’art. 1, comma 557-ter il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applicano le misure previste dall’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

- l'art. 1, comma 557-*quater*, così come introdotto dall'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede l'obbligo del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della suindicata disposizione;

VISTO

l'art. 9, comma 1 *quinquies*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*” convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che in caso di mancato rispetto, tra gli altri, dei termini previsti per l'invio (da effettuarsi entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei relativi documenti di bilancio) dei dati alla BDPA (banca dati delle amministrazioni pubbliche) di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli enti territoriali “*non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo*”;

VISTA

la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 25 del 2014 secondo cui la base di riferimento per il contenimento delle spese di personale è la media cristallizzata della spesa sostenuta nel triennio 2011 – 2013;

VISTO

l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*” come modificato dall'art. 14 bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare:

- il comma 5 nella parte in cui dispone che “*a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente*”;
- il comma 5-*sexies* nella parte in cui prevede che “*Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over*”;

RICHIAMATO

quanto formulato dalla Corte dei Conti nell'adunanza dell'11 giugno 2019 n. 17/SEZAUT/2019/QMIG secondo cui “*I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.L.*

n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell'utilizzo dei cd. resti assunzionali, per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti novità legislative di cui all'art. 14-bis, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2019, il riferimento "al quinquennio precedente" è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni";

VISTO l'art. 3, comma 5-ter del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 secondo cui alle regioni e agli enti locali si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto di competenza dello stesso;

VISTO l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante: "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'art. 33 del citato decreto legislativo n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 01/01/2012, di procedere, annualmente, alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

VISTO l'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001 sopraindicato, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 75/2017 il quale, ai commi 2 e 3, stabilisce rispettivamente che:

2. "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 2);

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente (comma 3)”;

- VISTA** la legge 24 dicembre 2007, n. 44 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*” e in particolare l’art. 3, comma 101, ai sensi del quale “*per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta;*
- VISTO** il decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, adottato in attuazione dell’art. 6 ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 recante le “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*”, il quale, tra l’altro, stabilisce che nei piani di fabbisogno di personale (PTFP), la consistenza della dotazione organica espressa in termini finanziari si risolve in un valore di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP, riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche;
- VISTO** il decreto 27 luglio 2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “*Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2011, n. 440 con la quale la Regione Lazio ha invitato gli Enti regionali al puntuale rispetto dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007);
- CONSIDERATO** che, anche in relazione alle linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale del Lazio con la suddetta DGR n. 440/2011, il piano triennale dei fabbisogni di personale, deve essere aggiornato annualmente al fine di procedere alle necessarie assunzioni per le esigenze dell’Amministrazione, tenuto conto delle risorse disponibili;
- RILEVATO** che la citata DGR n. 440/2011 ha disposto, inoltre, che gli Enti strumentali della Regione, prima di adottare ogni atto inerente le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale devono essere autorizzati dalla Giunta regionale, previa istruttoria della Direzione regionale competente in materia di Personale e che in caso di mancato adempimento si produrranno gli effetti di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 nei confronti del Dirigente responsabile, fermo restando quanto previsto dall’art. 8, comma 2, della legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 con riferimento all’esercizio dei poteri sostitutivi;

RILEVATO

che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legge n. 90/2014 sopracitato, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, le assunzioni obbligatorie *ex lege* n. 68/99 sono escluse dalle limitazioni del *turn over* ai fini della copertura delle quote d'obbligo come, peraltro, evidenziato da un consolidato principio espresso anche dalla giurisprudenza contabile, con parere reso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti siciliana in sede consultiva, deliberazione n. 49/2011/SS.RR./PAR;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2022 n. 124 recante: *“Preso d’atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021 – 2022 – 2023 formulata dall’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo LAZIO. Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente”*;

VISTA

la nota di DiSCo prot. n. 11007/22 avente ad oggetto la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente DiSCo n. 30 del 10 agosto 2022 concernente il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione (PIAO), con la quale è stato trasmesso il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2022 – 2024 unitamente al parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla citata deliberazione reso in data 3 agosto 2022;

PRESO ATTO

del Programma Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2022 – 2024 approvato dall’Ente DiSCo con la citata delibera n. 30/2022 nel quale si dà atto che:

- l’Ente conferma la consistenza di personale già approvata con la precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40/2021 pari a n. 330 unità di personale del comparto e n. 15 dirigenti per un totale complessivo di n. 345 unità, per una spesa potenziale massima quantificata con riferimento al trattamento economico fondamentale, ai sensi del decreto 8 maggio 2018, n. 173, in € 10.589.401,03;
- la consistenza di personale in servizio al 31 dicembre 2021 è pari a complessive n. 160 unità di cui n. 153 unità di personale del comparto e n. 7 dirigenti;
- pertanto, risultano vacanti n. 185 unità complessive rispetto alla dotazione organica;
- DiSCo, con riferimento alle risorse finanziarie connesse alle facoltà assunzionali, utilizza unicamente il criterio del *turn over* che limita la capacità assunzionale alla percentuale massima del 100% delle cessazioni intervenute nell’esercizio precedente, in modo da garantire la sostenibilità della spesa del personale;
- DiSCo considera entro i limiti assunzionali la mobilità tra Amministrazioni, considerato che il passaggio di personale tra Enti soggetti a un regime di restrizione delle assunzioni non è considerabile come neutro (Corte dei Conti Toscana, parere 34/2021);
- non risultano situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, nel rispetto dell’art. 33 del citato decreto legislativo n. 165/2001;
- il bilancio dell’Ente è stato approvato nei termini previsti dall’art. 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il costo del personale sostenuto dall’Ente DiSCo per l’annualità 2021 è pari ad € 9.857.168,07 (comprensivo dell’importo speso nel 2021 a valere sul fondo

pluriennale vincolato proveniente dall'esercizio finanziario per il trattamento accessorio 2022) e rientra nel limite di spesa del personale, di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni (valore medio del triennio 2011-2013) che è pari ad € 11.754.808,59;

- del rispetto del limite del turn over riferito all'anno 2021;
- per l'annualità 2022 DiSCo non riporta alcun residuo assunzionale derivante dagli anni precedenti stante la piena attuazione del precedente Piano di Fabbisogno di Personale;
- che l'Ente, nel rispetto della normativa vigente ha reso noto che continuerà a utilizzare l'istituto delle assunzioni di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel limite già dettato per le Regioni e gli Enti locali dalla legislazione vigente;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti che ha attestato:

- il rispetto per l'anno 2021 dei limiti di spesa relativi al personale con riferimento al dato medio del triennio 2011 – 2013;
- che *“la dotazione organica finanziaria in termini di personale occupato sommato al programma di assunzioni previsto e alle altre spese di personale non eccedono i limiti degli importi iscritti nel bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024”*;
- che le assunzioni oggetto del Programma Triennale del Fabbisogno di Personale deliberato dall'Ente DiSCo si basano esclusivamente sul metodo di calcolo del turn over al 100%, che costituisce il sistema di misurazione delle capacità assunzionali maggiormente idoneo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio secondo quanto osservato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 109/2021;
- che per le assunzioni previste nel suddetto Programma Triennale del Fabbisogno di Personale, che si basa esclusivamente sulle economie derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno precedente, vi è la necessaria copertura di bilancio in relazione al costo previsto nel 2022, quantificato in 880.835,40 euro, rispetto al risparmio ottenuto dal personale cessato nel 2021 quantificato in 882.735,84 euro;
- che il suddetto Piano prevede la diminuzione delle capacità assunzionali nel caso in cui vengano poste in essere delle procedure di mobilità da altre amministrazioni, nel rispetto della circolare emanata dal MEF 12 marzo 2021, n. 45220;
- che l'Ente ha provveduto all'inserimento dei dati di bilancio nella banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi delle norme vigenti;

VISTA la nota di DiSCo prot. n.13749 del 4 novembre 2022 con cui è stato trasmesso, in allegato, il prospetto B contenuto a pag. 25 dell'Allegato VI del PIAO concernente il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2022 – 2024, riveduto e corretto;

DATO ATTO che il budget finanziario disponibile per il Piano Occupazionale 2022 di DiSCo è pari a € 882.735,84 (cessati comparto 2021);

PRESO ATTO pertanto, che l'Ente DiSCo nell'esercizio finanziario 2021, ha contenuto le spese sostenute per il personale pari ad € 9.857.168,07 rispetto al valore medio del triennio precedente 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della

legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) e successive modifiche ed integrazioni, che ammontano ad €. 11.754.808,59 (media del triennio 2011-2013);

PRESO ATTO

che il Programma Triennale di Fabbisogno di Personale di DiSCo prevede, per l'annualità 2022, n. 19 assunzioni del personale di comparto per una spesa complessiva annua pari a € 880.835,40 da realizzarsi con le seguenti modalità:

n.	Profilo	Assunzione	Costo
13	C 1 Amministrativo	Scorrimento graduatoria 21/22	€ 597.219,88
2	D 1 Amministrativo	Progressioni verticali	€ 97.197,03
1	C 1 Amministrativo	Mobilità ex art. 30 D.lgs. 165/2001	€ 45.939,99
1	C 1 Orientamento	Nuovo concorso	€ 45.939,99
1	C 1 Amministrativo	Progressioni verticali	€ 45.939,99
1	D 1 Amministrativo	Mobilità ex art. 30 D.lgs. 165/2001	€ 48.598,52

VISTE

la nota di DiSCo prot. n. 13331 del 24 ottobre 2022: *“Attuazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024 inserito nel Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione dell’Ente DiSCo”*;

VISTA

la nota della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale prot. n. 963932 del 5 ottobre 2022 con la quale è stata trasmessa alle competenti Direzioni regionali la *“Programmazione Triennale Fabbisogno di Personale Ente DiSCo annualità 2022 – 2024”*;

VISTA

la nota della Direzione regionale Bilancio Governo Societario, Demanio e Patrimonio prot. n. 101957 del 14 ottobre 2022: *“Risposta nota prot. n. 0963932*

del 05 ottobre 2022, avente per oggetto “Programmazione triennale fabbisogno di personale Ente DiSCo annualità 2022-2024 con cui la suddetta Direzione rappresenta che i bilanci di previsione e i rendiconti dell’Ente DiSCo risultano regolarmente approvati;

VISTA la nota della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro prot. n. 1086180 del 2 novembre 2022 avente ad oggetto: “*Riscontro Vs. nota prot. n. 963932 del 5 ottobre 2022, in tema di programmazione triennale del fabbisogno di personale relativa all’ente regionale DISCO (annualità 2022-2024)*”, con cui la suddetta Direzione rappresenta che, per i profili di propria competenza, non si rilevano motivi ostativi al proseguimento dell’iter;

RITENUTO che sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge ai fini della presa d’atto della istanza presentata da DiSCo con la citata nota n. 11007 del 11 agosto 2022 con cui è stata trasmessa la deliberazione n. 30 del 10 agosto 2022 concernente il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione (PIAO) e il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2022 – 2024;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate,

1. di prendere atto del Programma Triennale di Fabbisogno di Personale deliberato dall’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 10 agosto 2022 “*Piano Integrato delle Attività e Organizzazione (PIAO) DELL’Ente DiSCo per anni 2022-2023-2024*”;
2. di autorizzare DiSCo a procedere al reclutamento del personale - limitatamente alle assunzioni programmate nell’annualità 2022 - mediante l’utilizzazione del budget assunzionale 2021, in conformità alle norme vigenti e a quanto previsto nel Piano Triennale di Fabbisogno di Personale adottato dall’Ente con la sopra citata deliberazione n. 30 del 10 agosto 2022;
3. di prevedere che, in coerenza con quanto indicato nel suddetto Programma Triennale di Fabbisogno di Personale, DiSCo potrà procedere per l’annualità 2022 - sulla base del budget assunzionale 2021 - al reclutamento delle seguenti unità di personale per una spesa totale di € 880.835,40 secondo le modalità di seguito indicate:

n.	Profilo	Assunzione	Costo
13	C 1 Amministrativo	Scorrimento graduatoria 21/22	€ 597.219,88
2	D 1 Amministrativo	Progressioni verticali	€ 97.197,03
1	C 1 Amministrativo	Mobilità ex art. 30 D.lgs. 165/2001	€ 45.939,99

1	C 1 Orientamento	Nuovo concorso	€ 45.939,99
1	C 1 Amministrativo	Progressioni verticali	€ 45.939,99
1	D 1 Amministrativo	Mobilità ex art. 30 D.lgs. 165/2001	€ 48.598,52

4. di prendere atto che l'acquisizione del personale sopra indicato per l'annualità 2022 comporta per DiSCo un onere complessivo annuo pari a € 880.835,40 che rientra nel limite del *budget* assunzionale assegnato all'Ente pari a € 882.735,84;
5. di stabilire che il residuo importo di € 1.900,44 viene riportato sul budget assunzionale dell'anno 2022;
6. di invitare DiSCo a sottoporre alla approvazione della Giunta regionale le ulteriori misure inerenti all'acquisizione di risorse umane previste dalla programmazione triennale del fabbisogno 2022/2024, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 30 settembre 2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul portale *web* della Regione Lazio - sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).